

ALLEGATO B

Caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate

Il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni mediante apposite emittitrici dislocate presso gli intermediari autorizzati, nonché la rendicontazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle ricariche e all'emissione dei contrassegni mediante un flusso telematico.

Il sistema complessivo deve essere, quindi, costituito dalle emittitrici periferiche in grado di emettere i contrassegni in modalità autonoma e autorizzate da un centro servizi del gestore del sistema informatico prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari, per le necessarie operazioni di raccolta dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio.

1. Gestione accesso all'emettitrice

- 1.1. Allo scopo di identificare il punto vendita e l'operatore in modo univoco ed impedire l'uso a personale non autorizzato, l'accesso all'emettitrice deve essere consentito esclusivamente mediante l'inserimento di una carta a *microchip (ID Card)* nell'apposito lettore da parte dell'operatore e dalla digitazione del *PIN* corrispondente alla carta utilizzata.
- 1.2. L'accesso alle funzionalità dell'emettitrice deve essere consentito, per la normale operatività, solo con carte a *microchip* associate preventivamente all'emettitrice. L'emettitrice deve ripudiare carte non ad essa associate, ad eccezione delle carte di manutenzione, che utilizzano menù e funzionalità limitate e non dispositive.

2. Gestione del credito

- 2.1. L'emettitrice deve gestire differenti crediti (nel prosieguo denominati borsellini), ciascuno associato alle diverse tipologie di contrassegno individuate dall'Agenzia delle entrate.
- 2.2. L'emettitrice deve prevedere un'apposita transazione di ricarica, mediante collegamento con il centro servizi.

- 2.3. La transazione con la quale viene ricaricato il borsellino costituisce una autorizzazione preventiva all'emissione di contrassegni per un valore corrispondente. Il sistema informatico deve rendicontare almeno giornalmente all'Agenzia delle entrate tutte le transazioni di ricarica avvenute, mediante un flusso telematico la cui struttura deve essere concordata preventivamente con l'Agenzia stessa. Le transazioni di ricarica sono autorizzate nei limiti di un plafond mensile stabilito dall'Agenzia delle entrate e comunicato al gestore del sistema informatico per il tramite di un flusso telematico.
- 2.4. Un contrassegno deve poter essere emesso solo se l'importo facciale dello stesso, al netto dell'aggio, trova capienza nel borsellino corrispondente alla sua tipologia. In caso contrario, l'emissione del contrassegno deve essere inibita.
- 2.5. Ad ogni emissione di contrassegno, il credito del borsellino corrispondente deve essere scalato del valore facciale del contrassegno emesso, al netto dell'aggio.

3. Gestione dei listini

- 3.1. L'emittitrice deve essere predisposta per l'erogazione di contrassegni di valore facciale predefinito, in base ad un listino stabilito dall'Agenzia delle entrate e configurato dal centro servizi; deve essere prevista anche la stampa di contrassegni di importo libero con un valore minimo indicato dall'Agenzia delle entrate sulla base delle tariffe previste per ciascun tributo.

4. Gestione dei rulli e delle etichette

- 4.1. L'emittitrice deve essere predisposta per la stampa su etichette autoadesive disposte su un supporto continuo. Il tipo di stampa deve essere termico. Ogni rullo, prima del suo impiego, deve essere autorizzato e registrato dal centro servizi mediante apposita transazione *on-line*.
- 4.2. Il centro servizi autorizza ed associa un rullo, individuato in modo univoco, all'emittitrice del punto vendita solo se non sia stato preventivamente

segnalato come non utilizzabile e non sia stato già registrato e autorizzato da un differente punto vendita. Solo i rulli autorizzati e registrati possono essere utilizzati per l'emissione dei contrassegni. Un rullo autorizzato e registrato per un punto vendita non può essere utilizzato né autorizzato su emettitrici di differenti punti vendita.

5. Gestione dettagli di emissione

- 5.1. Ciascuna emissione e l'eventuale annullamento devono essere registrati su memoria flash protetta e duplicata in modo da poter essere comunicata al centro servizi secondo modalità e tempi modulabili e programmabili in accordo con l'Agenzia delle entrate in funzione anche del profilo del punto vendita. L'emettitrice deve inibire l'operazione di emissione se non è collegata con il centro di servizi.
- 5.2. I dati minimi registrati per ogni emissione sono:
 - a) causale (emissione, annullo);
 - b) codice carta operatore (*ID Card*);
 - c) importo (valore facciale);
 - d) identificativo del contrassegno;
 - e) sigillo elettronico;
 - f) tipo di contrassegno;
 - g) data e ora operazione;
 - h) identificativo dell'emettitrice.
- 5.3. La dimensione della memoria che contiene i dettagli di vendita deve essere tale da contenere un numero di operazioni pari almeno alla metà delle etichette presenti in un rullo e, comunque, non inferiore al numero di contrassegni emessi in una giornata.
- 5.4. I dati relativi alle operazioni di emissione sono rendicontati dal gestore del sistema informatico all'Agenzia delle entrate, con cadenza almeno giornaliera. La rendicontazione avviene mediante un flusso telematico.
- 5.5. Gli intermediari versano, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla convenzione, gli importi corrispondenti al valore delle ricariche effettuate,

al netto dell'aggio spettante. Dai versamenti possono essere detratti i crediti di volta in volta riconosciuti dall'Agenzia delle entrate per i contrassegni non utilizzabili a causa di una stampa difettosa o errata, oppure per le altre causali previste dalla convenzione.

6. Annullamento dei contrassegni emessi

- 6.1. L'annullamento dei contrassegni, ove sia previsto dalla convenzione oppure sia consentito dall'Agenzia delle entrate, può essere permesso esclusivamente per i contrassegni emessi durante la giornata e appartenenti al rullo in uso sulla emittitrice e in ogni caso prima della trasmissione dei relativi dati al centro servizi. In tal caso l'emittitrice esegue l'operazione di annullamento registrando i dati nella memoria e li comunica al centro servizi per la rendicontazione.
- 6.2. L'operazione di annullamento comporta il reintegro del credito, già scalato al momento dell'emissione del contrassegno annullato.
- 6.3. L'intermediario è obbligato a conservare i contrassegni annullati per almeno cinque anni e apporre su di essi la scritta "Annullato".
- 6.4. L'intermediario in caso di trasferimento della rivendita a nuovo titolare o di cessazione dell'attività è tenuto a consegnare all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle entrate i contrassegni annullati e conservati secondo le disposizioni di cui al punto precedente, così come risultanti dalla loro rendicontazione.

7. Specifiche di sicurezza

- 7.1. Il sistema di sicurezza deve basarsi su algoritmi di cifratura a chiave simmetrica e/o asimmetrica (di tipo *RSA* e/o *AES*). Ogni emittitrice deve fare uso di una serie di chiavi e certificati, utili a garantire un alto livello di sicurezza sia a bordo del terminale che tra il terminale stesso e il centro servizi, memorizzate in un modulo *SAM* o *TPM (Trusted Platform Module)*. Il mutuo riconoscimento emittitrice-centro servizi deve essere realizzato mediante procedura di autenticazione di tipo «*Challenge Response*» oppure attraverso infrastruttura *PKI*. L'autenticità, l'integrità e la non ripudiabilità

devono essere garantite attraverso i meccanismi di firma, e la riservatezza è garantita dai meccanismi di cifratura.

- 7.2. Il controllo dell'attività dell'emittitrice e degli operatori deve essere assicurato mediante la memorizzazione degli eventi rilevanti (richiesta credito, emissione contrassegni, annullamento) nella memoria protetta e il relativo invio al centro servizi.
- 7.3. L'identificazione dell'operatore e del punto vendita deve essere garantita da *ID Card* di tipo ISO 7816. L'inserimento della *ID Card* nell'emittitrice deve essere necessario per l'accesso alle funzionalità di quest'ultima.
- 7.4. In caso di *black-out* i dati nella memoria protetta devono essere conservati in una memoria non volatile, che ne garantisce l'integrità e la conservazione per almeno un anno senza necessità di alimentazione. I dati salienti (totalizzatori, log, ecc...) devono essere in ogni caso salvati su modulo *SAM* o su memorie protette del dispositivo, cifrate con chiavi memorizzate nel modulo *TPM* e devono essere reperibili anche in caso di guasto irreparabile della memoria protetta.
- 7.5. I contrassegni devono essere emessi su etichette numerate appartenenti a rulli associati univocamente al punto vendita.
- 7.6. L'emittitrice deve controllare che sia rispettata la corretta sequenza numerica delle etichette all'interno di ciascun rullo e ne deve registrare le discontinuità.
- 7.7. Su ogni contrassegno emesso, i dati essenziali che lo contraddistinguono (valore facciale, tipo, data e ora di emissione, codice carta operatore, ecc...) devono essere elementi costitutivi del sigillo di garanzia (*MAC*) che, insieme alle modalità di trasmissione successiva dei dati di dettaglio al centro servizi, garantisce la verificabilità, l'integrità, la non ripudiabilità e l'autenticità dei dati riportati sul contrassegno stesso.
- 7.8. L'insieme di tutti i contrassegni emessi ed eventualmente annullati dall'emittitrice e non ancora comunicati al centro servizi deve essere memorizzato nella memoria protetta. Insieme alle informazioni già citate

deve essere inoltre conservata la chiave di cifratura impiegata per la generazione e quindi la verifica del *MAC* impresso su ogni contrassegno. L'emittitrice memorizzerà tutte le chiavi di cifratura utilizzate all'interno del modulo *SAM* o del modulo *TPM* (in tal caso gli algoritmi utilizzati saranno di tipo *RSA-2048/4096* e/o *AES-256*).

- 7.9. L'emittitrice deve avere un dispositivo elettronico per la gestione della data e dell'ora con precisione di almeno un minuto per anno. Il dispositivo deve essere capace di gestire l'ora legale e gli anni bisestili.
- 7.10. Il corretto funzionamento dell'orologio-calendario deve essere garantito da batteria tampone e da un sistema che segnala il malfunzionamento del sistema orologio-calendario e che determina il blocco dell'operatività della emittitrice.

8. Flussi di rendicontazione

- 8.1. Il centro servizi deve generare ed inviare all'Agenzia delle entrate i seguenti flussi telematici, i cui dettagli dovranno essere preventivamente concordati con l'Agenzia stessa:

8.1.1. Rendicontazione delle ricariche

Le autorizzazioni preventive all'emissione di contrassegni (ricariche dei borsellini) devono essere rendicontate con un flusso giornaliero, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione univoca dell'intermediario, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
- b) dati delle ricariche effettuate al lordo dell'aggio da trattenere;
- c) dati delle ricariche effettuate al netto dell'aggio da trattenere.

In ogni caso le rendicontazioni devono consentire all'Agenzia delle entrate di avere la disponibilità, entro ogni mercoledì, dei dati relativi alle ricariche effettuate nella settimana contabile precedente. Qualora tale termine fosse festivo esso è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Si intende per settimana contabile il periodo che va da ogni mercoledì al martedì successivo.

8.1.2. Rendicontazione dei contrassegni emessi

Le rendicontazioni dei contrassegni emessi devono avvenire tramite un flusso telematico, inviato con cadenza almeno giornaliera. Il flusso deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) identificazione univoca dell'intermediario, contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
- b) estremi di tutti i contrassegni emessi, con indicazione dei dati identificativi degli stessi;
- c) estremi di tutti i contrassegni annullati, con indicazione dei dati identificativi degli stessi;
- d) estremi di tutti i contrassegni invalidati con indicazione dei dati identificativi degli stessi.